Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2025/2061(INI)

6.11.2025

PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per i bilanci e alla commissione per il controllo dei bilanci

sull'attuazione del regime di condizionalità dello Stato di diritto
(2025/2061(INI))

Relatore per parere: Michał Wawrykiewicz

PA_NonLeg

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni presenta alla commissione per i bilanci e alla commissione per il controllo dei bilanci, competenti per il merito, quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di risoluzione
Visto 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034 e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 e il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 (COM(2025)0565) (progetto di regolamento sul Fondo NRP), presentata dalla Commissione il 16 luglio 2025,

Emendamento 2

Proposta di risoluzione
Visto 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	– vista la sua risoluzione del 24 aprile 2024 sulle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE riguardanti l'Ungheria per rafforzare lo Stato di diritto, e sulle relative implicazioni di bilancio[1 bis]**,**
	[1 bis] ***GU C, C/2025/3705, 17.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3705/oj.***

Emendamento 3

Proposta di risoluzione
Visto 12 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	– vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2024 sulla situazione in Ungheria e sui fondi dell'UE congelati[1 bis]***,***
	[1 bis] ***GU C, C/2024/5742, 17.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5742/oj.***

Emendamento 4

Proposta di risoluzione
Visto 14 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	– vista la sua risoluzione del 15 settembre 2022 sulla proposta di decisione del Consiglio in merito alla constatazione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione[1 bis]***,***
	[1 bis] GU C 125 del 5.4.2023, pag. 463.

Emendamento 5

Proposta di risoluzione
Visto 14 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	– vista la sua risoluzione del 10 marzo 2022 sullo Stato di diritto e le conseguenze della sentenza della CGUE[1 bis]***,***
	[1 bis] ***GU C 347 del 9.9.2022, pag. 168.***

Emendamento 6

Proposta di risoluzione
Visto 15 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	– vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali[1 bis]***,***
	[1 bis] ***GU C 395 del 29.9.2021, pag. 2.***

Emendamento 7

Proposta di risoluzione
Visto 15 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	– vista la sua risoluzione del 12 settembre 2018 su una proposta recante l'invito al Consiglio a constatare, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione[1 bis]***,***
	[1 bis] ***GU C 433 del 23.12.2019, pag. 66.***

Emendamento 8

Proposta di risoluzione
Visto 17 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	– vista la sua risoluzione del 5 maggio 2022 sulle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE relative a Polonia e Ungheria[1 bis]***,***

[1 bis] ***GU C 465 del 6.12.2022, pag. 147.***

Emendamento 9

Proposta di risoluzione
Visto 17 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	– vista la sua risoluzione del 1° giugno 2023 sulle violazioni dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in Ungheria e i fondi dell'UE congelati[1 bis]***,***
	[1 bis] ***GU C, C/2023/1223, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1223/oj.***

Emendamento 10

Proposta di risoluzione
Visto 19 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	– visto il ricorso proposto dal Parlamento contro la Commissione il 25 marzo 2024 nella causa C-225/24, con cui si chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) di annullare la decisione di esecuzione C(2023)9014 della Commissione, del 13 dicembre 2023[1 bis]***,***
	[1 bis] ***GU C, C/2024/3063, 13.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3063/oj.***

Emendamento 11

Proposta di risoluzione
Visto 21

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
– viste le osservazioni delle missioni d'informazione della commissione per il	– viste le osservazioni delle missioni d'informazione della commissione per il

controllo dei bilanci in Ungheria dal 15 al 17 maggio 2023 e in Slovacchia dal 26 al 28 maggio 2025,	controllo dei bilanci in Ungheria dal 15 al 17 maggio 2023 e in Slovacchia dal 26 al 28 maggio 2025***, della missione d'informazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni in Ungheria dal 14 al 16 aprile 2025 e della missione d'informazione del gruppo di monitoraggio sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (DRFMG) in Slovacchia dal 2 al 3 giugno 2025***,

Emendamento 12

Proposta di risoluzione
Visto 29 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	– visto lo studio richiesto dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni dal titolo "Enforcement of EU law in the Area of Freedom, Security and Justice" (Applicazione del diritto dell'UE nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia)[1 bis], pubblicato dalla direzione generale delle Politiche interne nel gennaio 2024,
	[1 bis] Studio – "Enforcement of EU law in the Area of Freedom, Security and Justice" (Applicazione del diritto dell'UE nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia), Parlamento europeo, direzione generale delle Politiche interne, dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali, gennaio 2024.

Emendamento 13

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
A. considerando che l'UE si fonda sui valori del rispetto della dignità umana,	A. considerando che l'UE si fonda sui valori del rispetto della dignità umana,

della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, come stipula l'articolo 2 TUE; che tali valori ***si riflettono nei diritti fondamentali enunciati nella Carta***, ***quali la parità tra donne*** e ***uomini, la non discriminazione e il diritto*** di ***contrattazione e azione collettiva***, ***conformemente al diritto dell'UE e alla legislazione*** e ***alle prassi nazionali, e sanciti dai trattati internazionali in materia di diritti umani;*** che ***l'adesione a tali valori condivisi costituisce il fondamento dei*** diritti ***di cui godono coloro*** che vivono nell'UE;	della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, come stipula l'articolo 2 TUE; che tali valori ***sono comuni agli Stati membri***, ***e che si riflettono*** e ***sono inscritti nei trattati internazionali in materia*** di ***diritti umani; che la democrazia***, ***lo Stato di diritto*** e ***i diritti fondamentali sono valori che si rafforzano a vicenda e*** che ***la loro compromissione rappresenta una minaccia sistemica per i*** diritti ***e le libertà delle persone*** che vivono nell'UE;

Emendamento 14

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
D. considerando che il regolamento sulla condizionalità conferisce ***all'UE*** il potere di adottare misure finanziarie proporzionate per ***salvaguardare i propri interessi finanziari qualora le violazioni*** dello Stato di diritto in uno Stato membro compromettano o rischino seriamente di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio dell'UE; che tale regolamento è stato adottato nell'ambito del pacchetto sul quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, a seguito di lunghi e difficili negoziati tra i colegislatori, in particolare a causa dei tentativi di alcuni Stati membri di collegare i negoziati sul QFP ai negoziati sul meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto; che è vincolante per tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore il 1º gennaio 2021;	D. considerando che il regolamento sulla condizionalità conferisce ***al Consiglio*** il potere di adottare***, su proposta della Commissione e informando il Parlamento,*** misure finanziarie proporzionate per ***proteggere il bilancio dell'UE dalle violazioni dei principi*** dello Stato di diritto in uno Stato membro ***che*** compromettano o rischino seriamente di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio dell'UE ***o gli interessi finanziari di quest'ultima***; che tale regolamento è stato adottato nell'ambito del pacchetto sul quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, a seguito di lunghi e difficili negoziati tra i colegislatori, in particolare a causa dei tentativi di alcuni Stati membri di collegare i negoziati sul QFP ai negoziati sul meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto; che è vincolante per tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore il 1º gennaio 2021; ***che il prossimo QFP dovrebbe garantire che qualsiasi nuovo meccanismo sia concepito in modo***

coerente con la condizionalità dello Stato di diritto;

Emendamento 15

Proposta di risoluzione
Considerando F bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	F bis. considerando che le modifiche costituzionali che indeboliscono l'indipendenza dei media o la libertà di espressione ed erodono il sistema di bilanciamento dei poteri costituiscono una minaccia diretta ai valori di cui all'articolo 2 TUE e hanno un impatto concreto sulla protezione del bilancio dell'UE, in quanto degradano il contesto necessario per un controllo trasparente dei fondi dell'UE;

Emendamento 16

Proposta di risoluzione
Considerando F ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	F ter. considerando che nel dicembre 2022 il regolamento sulla condizionalità è stato attivato per la prima volta in relazione all'Ungheria, il che ha portato alla sospensione di 6,3 miliardi di EUR di fondi di coesione e al divieto di assumere nuovi impegni giuridici con trust di interesse pubblico ungheresi ed enti da questi partecipati, a causa di violazioni sistemiche dello Stato di diritto che hanno rischiato di compromettere il bilancio e gli interessi finanziari dell'UE, comprese limitazioni all'indipendenza della magistratura e della procura, e di rischi connessi alla corruzione e a carenze nell'attuazione dei fondi dell'UE, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici e il ruolo dei suddetti trust di

interesse pubblico;

Emendamento 17

Proposta di risoluzione
Considerando G

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
G. considerando che nel gennaio 2024 la Commissione ha pubblicato una relazione, a norma dell'articolo 9 del regolamento sulla condizionalità, per fare il punto sull'applicazione della legislazione; che l'analisi dell'unico caso disponibile effettuata dalla Commissione ha confermato l'efficacia delle misure di protezione adottate e il loro potenziale per il futuro, ma che la Commissione ha constatato che era troppo presto per trarre conclusioni definitive e che una prassi più ampia consentirebbe di individuare meglio i possibili miglioramenti;	G. considerando che nel gennaio 2024 la Commissione ha pubblicato una relazione, a norma dell'articolo 9 del regolamento sulla condizionalità, per fare il punto sull'applicazione della legislazione; che l'analisi dell'unico caso disponibile effettuata dalla Commissione ha confermato l'efficacia delle misure di protezione adottate e il loro potenziale per il futuro, ma che la Commissione ha constatato che era troppo presto per trarre conclusioni definitive e che una prassi più ampia consentirebbe di individuare meglio i possibili miglioramenti; ***che la valutazione effettuata dalla Commissione attesta che, a norma del regolamento sulla condizionalità, i termini previsti per la Commissione consentono poca flessibilità e sono particolarmente difficili da rispettare in alcune fasi; che, nel caso dell'Ungheria, la relazione accoglie con grande favore i progressi compiuti nell'ambito del regolamento sulla condizionalità, ma non sottolinea a sufficienza in che misura i problemi rimangono irrisolti;***

Emendamento 18

Proposta di risoluzione
Considerando I

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
I. considerando che lo scopo della presente relazione è quello di esaminare l'attuazione del regolamento sulla condizionalità, conformemente al ruolo del Parlamento stabilito nel regolamento,	I. considerando che lo scopo della presente relazione è quello di esaminare l'attuazione del regolamento sulla condizionalità, conformemente al ruolo del Parlamento stabilito nel regolamento,

evidenziando i vantaggi e le carenze della sua applicazione e formulando raccomandazioni per la sua futura attuazione;	evidenziando i vantaggi e le carenze della sua applicazione e formulando raccomandazioni per la sua futura attuazione***, nonché valutando la coerenza e l'efficacia del regime di condizionalità insieme ad altri strumenti del pacchetto di strumenti per lo Stato di diritto, come il regolamento recante disposizioni comuni e i "super traguardi" relativi allo Stato di diritto nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza***;

Emendamento 19

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
3. apprezza ***l'affermazione*** della CGUE secondo cui il rispetto dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE è un obbligo costante ***dopo l'adesione all'UE*** e una condizione preliminare per godere di tutti i diritti e benefici derivanti dal trattato, compreso l'accesso ai fondi dell'UE; incarica la Commissione di evidenziare questo punto nelle sue attività di comunicazione e di applicazione;	3. apprezza ***la conferma*** della CGUE secondo cui il rispetto dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE è un obbligo costante ***per tutti gli Stati membri*** e una condizione preliminare per godere di tutti i diritti e benefici derivanti dal trattato, compreso l'accesso ai fondi dell'UE; incarica la Commissione di evidenziare questo punto nelle sue attività di comunicazione e di applicazione***[1 bis]***; ***sottolinea che ciò dovrebbe essere ricordato più frequentemente al fine di rafforzare la credibilità dell'UE, e che è necessario mettere costantemente in evidenza anche le conseguenze della non conformità;***
	[1 bis] Principio di non regressione; conclusioni dell'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona, presentate il 2 dicembre 2021 nella causa C-156/21, Ungheria/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, ECLI:EU:C:2021:974, punto 214.

Emendamento 20

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	3 bis. si compiace che la CGUE abbia sottolineato che il bilancio dell'UE è uno strumento fondamentale per realizzare il principio di solidarietà sancito dall'articolo 2 TUE, che costituisce uno dei principi fondamentali dell'UE[1 bis]***; ribadisce che la solidarietà si consegue con la condivisione delle risorse finanziarie e si basa sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri, il che presuppone che ciascuno Stato membro utilizzi i fondi comuni in modo responsabile e mantenga il proprio impegno a conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione, tra cui il rispetto dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE, in particolare lo Stato di diritto;***
	[1 bis] ***Causa C-156/21 presso la CGUE, sopra citata, punto 129.***

Emendamento 21

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
4. sottolinea che ***tali*** strumenti di ***finanziamento*** non devono essere considerati sostituti dei meccanismi basati sul trattato per la salvaguardia dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE e ricorda che la sospensione dei diritti di voto a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, TUE rimane un'opzione in caso di violazioni gravi e persistenti dello Stato di diritto;	4. sottolinea che ***il regolamento sulla condizionalità e altri*** strumenti di ***bilancio*** non devono essere considerati sostituti dei meccanismi basati sul trattato per la salvaguardia dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE e ricorda che la sospensione dei diritti ***derivanti dall'applicazione dei trattati, compresi, a titolo esemplificativo, i diritti*** di voto a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, TUE***,*** rimane un'opzione in caso di violazioni gravi e persistenti dello Stato di diritto***, e che tale meccanismo non elude pertanto la procedura di cui all'articolo 7 TUE, ma dovrebbe essere considerato come complementare a quest'ultima***;

Emendamento 22

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
5. ricorda che il pacchetto di strumenti per lo Stato di diritto della Commissione si è notevolmente evoluto nell'ultimo decennio, con l'inclusione di molteplici strumenti per proteggere lo Stato di diritto, tra cui la relazione annuale sullo Stato di diritto riguardante tutti i 27 Stati membri, la condizione abilitante orizzontale sulla Carta a norma del regolamento recante disposizioni comuni e i cosiddetti super traguardi relativi allo Stato di diritto nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza;	5. ricorda che il pacchetto di strumenti per lo Stato di diritto della Commissione si è notevolmente evoluto nell'ultimo decennio, con l'inclusione di molteplici strumenti per proteggere lo Stato di diritto, tra cui la relazione annuale sullo Stato di diritto riguardante tutti i 27 Stati membri, la condizione abilitante orizzontale sulla Carta a norma del regolamento recante disposizioni comuni e i cosiddetti super traguardi relativi allo Stato di diritto nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza; ***sottolinea che l'evoluzione del pacchetto di strumenti, pur avendo portato ad alcuni progressi, non ha ancora prodotto risultati sufficientemente tangibili, in gran parte a causa della limitata volontà politica di utilizzarlo appieno;***

Emendamento 23

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
6. sottolinea che il regime di condizionalità ha carattere di bilancio, in quanto mira a salvaguardare la sana gestione finanziaria dei fondi dell'UE e gli interessi finanziari dell'Unione, e si applica solo qualora una violazione dello Stato di diritto comprometta o rischi seriamente di compromettere il bilancio dell'UE; evidenzia che differisce ***dalla procedura di cui all'articolo 7*** TUE, che ***sanziona le violazioni gravi*** e ***persistenti*** dei valori di cui all'articolo 2 TUE;	6. sottolinea che il regime di condizionalità ha carattere di bilancio, in quanto mira a salvaguardare la sana gestione finanziaria dei fondi dell'UE e gli interessi finanziari dell'Unione, e si applica solo qualora una violazione dello Stato di diritto comprometta o rischi seriamente di compromettere il bilancio dell'UE; evidenzia che differisce ***dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2,*** TUE, che ***affronta situazioni in cui esiste un evidente rischio di violazione grave o di violazione grave*** e ***persistente*** dei valori di cui all'articolo 2 ***TUE e permette all'UE di identificare tali rischi e rispondervi, anche rivolgendo***

	raccomandazioni allo Stato membro interessato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE e, se del caso, adottando sanzioni a norma dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, TUE;

Emendamento 24

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
7. sottolinea che le procedure di infrazione a norma ***dell'articolo*** 258 TFUE e dell'articolo 6 del regolamento finanziario rimangono strumenti complementari per le violazioni sistemiche dei valori di cui all'articolo 2 TUE;	7. sottolinea che le procedure di infrazione a norma ***degli articoli*** 258 ***e 260*** TFUE e dell'articolo 6 del regolamento finanziario rimangono strumenti complementari per le violazioni sistemiche dei valori di cui all'articolo 2 TUE; ***osserva inoltre che la sentenza pendente della CGUE nella causa C-769/22, Commissione/Ungheria (valori dell'Unione), potrebbe stabilire che l'articolo 2 TUE costituisce una base giuridica autonoma, rafforzando in tal modo le procedure di infrazione;***

Emendamento 25

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
8. ***elogia*** le sentenze della CGUE del 16 febbraio 2022 nelle cause C-156/21 e C-157/21***, che*** hanno respinto integralmente i ricorsi dell'Ungheria e della Polonia per l'annullamento del regolamento sulla condizionalità e hanno confermato inequivocabilmente la validità, la base giuridica e la compatibilità con il trattato del regolamento, nonché le competenze dell'UE in materia di Stato di diritto negli Stati membri;	8. ***prende atto del fatto che*** le sentenze della CGUE del 16 febbraio 2022 nelle cause C-156/21 e C-157/21 hanno respinto integralmente i ricorsi dell'Ungheria e della Polonia per l'annullamento del regolamento sulla condizionalità e hanno confermato inequivocabilmente la validità, la base giuridica e la compatibilità con il trattato del regolamento, nonché le competenze dell'UE in materia di Stato di diritto negli Stati membri; ***osserva inoltre che nelle stesse sentenze la CGUE ha confermato che i valori espressi all'articolo 2 TUE***

contengono obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati membri;

Emendamento 26

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
9. prende atto degli ulteriori chiarimenti sul processo forniti dalla Commissione negli orientamenti del 2022 sul regolamento sulla condizionalità, nonché del riesame della sua applicazione pratica nella relazione della Commissione del 2024 sull'applicazione; deplora, tuttavia, che ***gli orientamenti siano stati adottati oltre*** un anno dopo ***l'entrata*** in vigore del regolamento e che ***ciò abbia contribuito a ritardare di*** fatto la ***sua applicazione***;	9. prende atto degli ulteriori chiarimenti sul processo forniti dalla Commissione negli orientamenti del 2022 sul regolamento sulla condizionalità, nonché del riesame della sua applicazione pratica nella relazione della Commissione del 2024 sull'applicazione; deplora, tuttavia, che ***la Commissione abbia illegittimamente sospeso l'applicazione del regolamento sulla condizionalità per più di*** un anno dopo ***la sua entrata*** in vigore***, dando così seguito alle conclusioni*** del ***Consiglio europeo, che erano incompatibili con il*** regolamento ***sulla condizionalità*** e che ***non erano vincolanti per la Commissione; ribadisce il proprio rammarico per il*** fatto ***che*** la ***Commissione abbia adottato orientamenti per l'applicazione del regolamento sulla condizionalità senza che la loro necessità fosse stata dimostrata***;

Emendamento 27

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	10 bis. osserva che il regolamento sulla condizionalità è l'unico strumento che richiede una valutazione per determinare se altri strumenti potrebbero tutelare in modo più efficace gli interessi finanziari dell'Unione in caso di violazioni dello Stato di diritto; ritiene che potrebbe essere utile riflettere sull'utilità pratica e sulla proporzionalità di tale requisito nella sua

attuazione;

Emendamento 28

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	10 ter. osserva che, sebbene gli Stati membri abbiano identità e tradizioni nazionali diverse, lo Stato di diritto è un valore comune all'UE e agli Stati membri e fa parte dei fondamenti stessi dell'Unione e del suo ordinamento giuridico [1 bis] ***; sottolinea che lo Stato di diritto può essere definito attraverso sei principi, riconosciuti dalla CGUE e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e sviluppati dal Consiglio d'Europa, vale a dire: i) la legalità, secondo cui il processo legislativo deve essere trasparente, responsabile, democratico e pluralistico; ii) la certezza del diritto; iii) il divieto di esercizio arbitrario del potere esecutivo; iv) una tutela giurisdizionale efficace da parte di organi giurisdizionali indipendenti e imparziali, e un controllo giurisdizionale efficace anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali; v) la separazione dei poteri; e vi) l'uguaglianza davanti alla legge;***

[1 bis] ***Causa C-156/21 presso la CGUE, sopra citata, punto 128.***

Emendamento 29

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
11. osserva che le potenziali violazioni dello Stato di diritto sono portate all'attenzione della Commissione attraverso un'ampia base di prove, tra cui le relazioni	11. osserva che le potenziali violazioni dello Stato di diritto sono portate all'attenzione della Commissione attraverso un'ampia base di prove, tra cui le

dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), della Procura europea (EPPO) e della Corte dei conti europea, nonché le osservazioni delle organizzazioni della società civile, delle imprese e degli informatori; deplora profondamente la mancanza di trasparenza per quanto riguarda le valutazioni della Commissione che non portano alla proposta di misure o che portano alla scelta di un altro strumento;	***risoluzioni del Parlamento, le*** relazioni dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), della Procura europea (EPPO) e della Corte dei conti europea, nonché le osservazioni delle organizzazioni della società civile, delle imprese e degli informatori; deplora profondamente la mancanza di trasparenza per quanto riguarda le valutazioni della Commissione che non portano alla proposta di misure o che portano alla scelta di un altro strumento;

Emendamento 30

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
12. osserva che, ad oggi, solo un numero molto limitato di portatori di interessi ha utilizzato il modulo standard di denuncia della Commissione allegato agli orientamenti del 2022; raccomanda alla Commissione di accettare le denunce in qualsiasi forma scritta; chiede inoltre la creazione di un portale di segnalazione riservato attraverso il quale i portatori di interessi possano segnalare la non conformità, consentendo in tal modo una rapida azione correttiva;	12. osserva che, ad oggi, solo un numero molto limitato di portatori di interessi ha utilizzato il modulo standard di denuncia della Commissione allegato agli orientamenti del 2022; raccomanda alla Commissione di accettare le denunce in qualsiasi forma scritta***, di confermare tempestivamente il ricevimento di tali denunce attribuendovi un numero di riferimento chiaro e di fornire al denunciante un aggiornamento sul seguito dato alla denuncia entro un anno dalla sua presentazione***; chiede inoltre la creazione di un portale di segnalazione riservato attraverso il quale i portatori di interessi possano segnalare la non conformità, consentendo in tal modo una rapida azione correttiva; ***sottolinea l'importanza di migliorare la conoscenza e la visibilità del meccanismo; ritiene inoltre che, quando riceve una denuncia, la Commissione potrebbe adottare un approccio più favorevole e facilitativo per assicurarsi che la denuncia contenga gli elementi necessari per una sua valutazione adeguata;***

Emendamento 31

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
13. si rammarica del fatto che, nonostante le conclusioni preoccupanti che si sono susseguite nelle relazioni annuali della Commissione sullo Stato di diritto nonché da parte dell'OLAF e dell'EPPO, che indicano rischi di bilancio in diversi Stati membri, siano state inviate solo due notifiche formali e siano state decise misure in un unico caso a norma del regolamento sulla condizionalità;	13. si rammarica del fatto che, nonostante le conclusioni preoccupanti che si sono susseguite nelle relazioni annuali della Commissione sullo Stato di diritto ***e nelle osservazioni delle organizzazioni della società civile,*** nonché da parte dell'OLAF e dell'EPPO, che indicano rischi di bilancio in diversi Stati membri, siano state inviate solo due notifiche formali e siano state decise misure in un unico caso a norma del regolamento sulla condizionalità; ***sottolinea la necessità di una cooperazione più istituzionalizzata e strutturata tra gli organismi competenti a tale riguardo, al fine di garantire un uso efficace del regolamento sulla condizionalità; osserva, in particolare, in tale contesto, che non è stata adottata alcuna misura a norma del regolamento sulla condizionalità a seguito di gravi criticità di cui l'EPPO ha informato la Commissione in relazione alla Polonia nel 2022 e alla Slovacchia nel 2023;***

Emendamento 32

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
14. sottolinea che il regolamento sulla condizionalità deve essere applicato in modo coerente in tutti gli Stati membri; esorta la Commissione e, se del caso, il Consiglio ad agire rapidamente e in piena trasparenza qualora sia stato stabilito un nesso tra le violazioni dello Stato di diritto e i rischi per il bilancio dell'UE e lo Stato membro interessato non agisca per affrontare la situazione in modo efficace e sostenibile; insiste sul fatto che i lunghi	14. sottolinea che il regolamento sulla condizionalità deve essere applicato in modo coerente in tutti gli Stati membri; esorta la Commissione e, se del caso, il Consiglio ad agire rapidamente e in piena trasparenza qualora sia stato stabilito un nesso tra le violazioni dello Stato di diritto e i rischi per il bilancio dell'UE e lo Stato membro interessato non agisca per affrontare la situazione in modo efficace e sostenibile; insiste sul fatto che i lunghi

dialoghi informali non devono sostituire un'azione risoluta e che occorre evitare situazioni di stallo o ***ricatto politico***;	dialoghi informali non devono sostituire un'azione risoluta e che occorre evitare situazioni di stallo ***politico*** o ***una politica del rischio calcolato; ribadisce che in nessun caso lo Stato di diritto può essere considerato come oggetto di compromessi politici;***

Emendamento 33

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
15. evidenzia che le valutazioni della Commissione devono essere imparziali ed eque, tenere conto di tutti i dati disponibili e rispettare i principi di obiettività, non discriminazione e uguaglianza degli Stati membri dinanzi ai trattati; sottolinea che la scelta e la portata delle misure di protezione del bilancio devono rispettare il principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del regolamento sulla condizionalità, tenendo conto della gravità, della durata e della reiterazione della violazione, della cooperazione dello Stato membro interessato e del rischio finanziario concreto, nonché dell'impatto sui legittimi destinatari e beneficiari finali, in particolare quelli più piccoli; invita la Commissione a rendere pubblica la metodologia di valutazione quantitativa del rischio già applicata internamente, come raccomandato dalla Corte dei conti europea;	15. evidenzia che le valutazioni della Commissione devono essere imparziali ed eque, tenere conto di tutti i dati disponibili e rispettare i principi di obiettività, non discriminazione e uguaglianza degli Stati membri dinanzi ai trattati; sottolinea che la scelta e la portata delle misure di protezione del bilancio devono rispettare il principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del regolamento sulla condizionalità, tenendo conto della gravità, della durata e della reiterazione della violazione, della cooperazione dello Stato membro interessato e del rischio finanziario concreto, nonché dell'impatto sui legittimi destinatari e beneficiari finali, in particolare quelli più piccoli; invita la Commissione a rendere pubblica la metodologia di valutazione quantitativa del rischio già applicata internamente, come raccomandato dalla Corte dei conti europea; ***ricorda le preoccupanti conclusioni della Corte dei conti nella sua relazione speciale n. 03/2024, in particolare che le considerazioni politiche svolgono un ruolo importante nelle decisioni di non bloccare o sbloccare i fondi, come dimostra in particolare il fatto che la Commissione non ha applicato, in passato, il regolamento sulla condizionalità in relazione alla Polonia né lo ha applicato in relazione alla Slovacchia, anche quando ha riscontrato violazioni dello Stato di diritto relative al***

bilancio concernenti tali Stati membri nel contesto di altri strumenti;

Emendamento 34

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
16. comprende che alcuni aspetti del regolamento sulla condizionalità rendono difficile attivare il meccanismo, in particolare l'obbligo di dimostrare un legame sufficientemente diretto tra le violazioni dello Stato di diritto e un grave rischio di effetti negativi sul bilancio dell'UE; sottolinea, tuttavia, che tali obblighi non dovrebbero essere utilizzati come giustificazione per non attivare il meccanismo;	16. comprende che alcuni aspetti del regolamento sulla condizionalità rendono difficile attivare il meccanismo, in particolare l'obbligo di dimostrare un legame sufficientemente diretto tra le violazioni dello Stato di diritto e un grave rischio di effetti negativi sul bilancio dell'UE; sottolinea, tuttavia, che tali obblighi non dovrebbero essere utilizzati come giustificazione per non attivare il meccanismo; ***deplora, a tale riguardo, che la Commissione applichi l'interpretazione più restrittiva del regolamento, in base alla quale esclude dalla sua applicazione anche le violazioni gravi che interessano i fondi dell'UE; ribadisce che il regolamento stabilisce chiaramente che minacciare l'indipendenza della magistratura e limitare la disponibilità e l'efficacia dei mezzi di ricorso, anche attraverso norme procedurali restrittive e la mancata esecuzione delle sentenze, costituiscono violazioni dei principi dello Stato di diritto[1 bis];***
	[1 bis] GU C 465 del 6.12.2022, pag. 147.

Emendamento 35

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	16 bis. sottolinea che, anche nei casi in cui le carenze riguardanti lo Stato di diritto sono di natura generale e

	interessano il sistema giuridico di uno Stato membro nel suo complesso, come le violazioni inerenti all'indipendenza della magistratura, all'efficacia dell'azione penale, alle istituzioni superiori di controllo o al pluralismo dei media, tali carenze possono compromettere il bilancio dell'UE in modo diretto e grave eliminando le salvaguardie sistemiche contro le attività fraudolente e altre attività illecite; mette in evidenza che la nozione di effetto diretto sul bilancio dell'UE non deve essere interpretata come una limitazione dell'ambito di applicazione del regolamento sulla condizionalità alle sole questioni specificamente connesse all'esecuzione del bilancio, come la legislazione in materia di appalti pubblici, in quanto tale approccio non farebbe che motivare gli attori in malafede a erodere in maniera più ampia le garanzie dello Stato di diritto;

Emendamento 36

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	16 ter. ricorda che una cooperazione inefficace o intempestiva di uno Stato membro con l'EPPO o l'OLAF costituisce un motivo per agire ai sensi del regolamento sulla condizionalità; sottolinea inoltre che è necessario sviluppare forme più concrete di cooperazione con gli organismi e le agenzie competenti dell'Unione per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'UE; chiede inoltre che l'adesione all'EPPO costituisca un prerequisito per i paesi candidati che intendono aderire all'UE, in modo da evitare situazioni in cui alcuni Stati membri rifiutano di partecipare a tale meccanismo;

Emendamento 37

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	16 quater. sottolinea che, nell'ambito dei suoi sforzi volti a garantire la tutela più efficace possibile dei suoi interessi finanziari, l'UE ha avviato lavori preparatori per rivedere la sua architettura antifrode, al fine di migliorare l'efficienza tra gli attori pertinenti ed evitare duplicazioni in ogni fase del ciclo antifrode, compresi la prevenzione, l'individuazione, l'indagine, la rettifica delle frodi e il recupero degli importi in questione; evidenzia che tale lavoro dovrebbe essere strettamente collegato all'attuazione del regolamento sulla condizionalità, in modo da garantire coerenza e complementarità nella salvaguardia del bilancio dell'UE;

Emendamento 38

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	16 quinquies. osserva che, secondo la valutazione della Commissione del 2024, la procedura prevista dal regolamento sulla condizionalità è relativamente rapida, ma che i termini imposti alla Commissione consentono una limitata flessibilità e in alcune fasi sono particolarmente impegnativi; sottolinea che, come messo in evidenza nella relazione della Commissione, l'efficacia della procedura potrebbe essere migliorata se, nel presentare le proprie osservazioni alla Commissione, lo Stato membro presentasse anche gli eventuali pareri dei soggetti pubblici interessati

	dalle misure, permettendo in tal modo una valutazione più granulare delle questioni in esame e delle misure più efficaci; evidenzia che, se ritenuto pertinente, sarebbe quantomeno opportuno chiarire in che modo tale requisito debba essere inteso e applicato;

Emendamento 39

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
17. osserva che il Consiglio ha deciso di sospendere il 55 % degli impegni di bilancio per tre programmi operativi nell'ambito della politica di coesione per l'Ungheria; pone l'accento sull'analisi giuridica[17] che dimostra che la natura sistemica e persistente delle violazioni dello Stato di diritto in Ungheria avrebbe dovuto comportare una sospensione significativamente più elevata dei finanziamenti dell'UE, al fine di proteggere il bilancio dell'Unione in linea con il principio di proporzionalità; osserva che le nuove valutazioni della situazione in Ungheria effettuate dalla Commissione nel dicembre 2023 e nel dicembre 2024 hanno entrambe concluso che non è stato posto rimedio alla situazione che ha portato all'adozione di misure; invita la Commissione a valutare e affrontare il regresso dello Stato di diritto proponendo misure supplementari o aggiornando quelle esistenti;	17. osserva che il Consiglio ha deciso di sospendere il 55 % degli impegni di bilancio per tre programmi operativi nell'ambito della politica di coesione per l'Ungheria e ***di vietare l'assunzione di nuovi impegni giuridici con trust di interesse pubblico ungheresi e le entità da essi gestite***; pone l'accento sull'analisi giuridica[17] che dimostra che la natura sistemica e persistente delle violazioni dello Stato di diritto in Ungheria avrebbe dovuto comportare una sospensione significativamente più elevata dei finanziamenti dell'UE, al fine di proteggere il bilancio dell'Unione in linea con il principio di proporzionalità; osserva che le nuove valutazioni della situazione in Ungheria effettuate dalla Commissione nel dicembre 2023 e nel dicembre 2024 hanno entrambe concluso che non è stato posto rimedio alla situazione che ha portato all'adozione di misure; invita la Commissione a valutare e affrontare il regresso dello Stato di diritto proponendo misure supplementari o aggiornando quelle esistenti ***per allinearle all'analisi giuridica summenzionata***;
[17] Studio richiesto da Daniel Freund, deputato al Parlamento europeo del gruppo Verts/ALE – Lane Scheppele, K., Kelemen, R. D., Morijn, J., "Freezing all EU funds to Hungary: A legal analysis of	[17] Studio richiesto da Daniel Freund, deputato al Parlamento europeo del gruppo Verts/ALE – Lane Scheppele, K., Kelemen, R. D., Morijn, J., "Freezing all EU funds to Hungary: A legal analysis of

why a 100 % suspension is "proportionate" and "appropriate" under Regulation 2020/2092 on a general regime of conditionality for the protection of the Union budget" (Congelamento di tutti i fondi UE all'Ungheria: un'analisi giuridica del motivo per cui una sospensione del 100 % è "proporzionata" e "appropriata" ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione), maggio 2022.

	why a 100 % suspension is "proportionate" and "appropriate" under Regulation 2020/2092 on a general regime of conditionality for the protection of the Union budget" (Congelamento di tutti i fondi UE all'Ungheria: un'analisi giuridica del motivo per cui una sospensione del 100 % è "proporzionata" e "appropriata" ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione), maggio 2022.

Emendamento 40

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
20. ricorda che il regolamento sulla condizionalità stabilisce espressamente che esso integra gli strumenti per la protezione del bilancio esistenti e deve essere applicato "nei casi in cui le altre procedure previste dalla legislazione dell'Unione non consentano una protezione più efficace del bilancio dell'Unione"; si rammarica dell'interpretazione della Commissione secondo cui, sulla base di tale formulazione, lo strumento dovrebbe essere utilizzato solamente come misura di ultima istanza; constata con preoccupazione che il monitoraggio dello Stato di diritto in seno alla Commissione è suddiviso tra diversi servizi, il che comporta talvolta azioni incoerenti e ritardate;	20. ricorda che il regolamento sulla condizionalità stabilisce espressamente che esso integra gli strumenti per la protezione del bilancio esistenti e deve essere applicato "nei casi in cui le altre procedure previste dalla legislazione dell'Unione non consentano una protezione più efficace del bilancio dell'Unione"; si rammarica dell'interpretazione della Commissione secondo cui, sulla base di tale formulazione, lo strumento dovrebbe essere utilizzato solamente come misura di ultima istanza; constata con preoccupazione che il monitoraggio dello Stato di diritto in seno alla Commissione è suddiviso tra diversi servizi, il che comporta talvolta azioni incoerenti e ritardate ***o un'assenza totale di azioni***;

Emendamento 41

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
21. ritiene che non sia chiaro in che modo il regolamento sulla condizionalità	21. ritiene che non sia chiaro in che modo il regolamento sulla condizionalità

interagisca nella pratica con gli altri strumenti del pacchetto di strumenti per lo Stato di diritto, in particolare la condizione abilitante orizzontale sulla Carta a norma del regolamento recante disposizioni comuni e i "super traguardi" relativi allo Stato di diritto nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza; si rammarica che, nel dicembre 2023, la Commissione abbia valutato che l'Ungheria aveva soddisfatto la condizione abilitante orizzontale relativa all'indipendenza della magistratura, mantenendo al contempo le misure imposte a norma del regolamento sulla condizionalità; sottolinea che tale mancanza di coerenza ostacola il controllo democratico della loro applicazione;	interagisca nella pratica con gli altri strumenti del pacchetto di strumenti per lo Stato di diritto, in particolare la condizione abilitante orizzontale sulla Carta a norma del regolamento recante disposizioni comuni e i "super traguardi" relativi allo Stato di diritto nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza; si rammarica che, nel dicembre 2023, la Commissione abbia valutato che l'Ungheria aveva soddisfatto la condizione abilitante orizzontale relativa all'indipendenza della magistratura, mantenendo al contempo le misure imposte a norma del regolamento sulla condizionalità; ***osserva inoltre, a titolo di esempio, che in Polonia alcuni fondi non sono stati sbloccati perché non era stata soddisfatta una condizione abilitante orizzontale o perché non erano stati raggiunti i "super traguardi", mentre i motivi della mancata applicazione del regolamento sulla condizionalità non sono stati documentati;*** sottolinea che tale mancanza di coerenza ostacola il controllo democratico della loro applicazione; ***ribadisce la propria posizione secondo cui la decisione della Commissione è illegittima, come asserito nel ricorso proposto dal Parlamento contro la Commissione nella causa C-225/24, in particolare in ragione della violazione di diverse disposizioni sostanziali del regolamento sulle disposizioni comuni, della violazione dell'obbligo della Commissione di motivare la sua decisione e del suo sviamento di potere sotto forma di un compromesso politico per la revoca del veto da parte dell'Ungheria su alcune urgenti decisioni richiedenti l'unanimità in seno al Consiglio europeo;***

Emendamento 42

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione	*Emendamento*

23. ***avverte che la riassegnazione o la ridistribuzione degli stanziamenti congelati verso altri programmi od obiettivi farebbe intendere ai governi inadempienti che le perdite possono essere compensate altrove***; esorta pertanto la Commissione a respingere qualsiasi richiesta di trasferimento ad altri programmi o priorità nell'ambito dello stesso programma che comporterebbe un'elusione delle sospensioni a norma del regolamento sulla condizionalità; chiede che la Commissione trasmetta al Parlamento il testo integrale di qualsiasi richiesta di trasferimento, affinché il controllo democratico possa precedere e non seguire la decisione della Commissione;	23. ***sottolinea che nessun trasferimento, modifica dei programmi o rimaneggiamento, compresi gli impegni e i pagamenti, dovrebbe essere utilizzato per compensare le misure previste dal regolamento sulla condizionalità o dal regolamento recante disposizioni comuni***; esorta pertanto la Commissione a respingere qualsiasi richiesta di trasferimento ad altri programmi o priorità nell'ambito dello stesso programma che comporterebbe un'elusione delle sospensioni a norma del regolamento sulla condizionalità ***e del regolamento recante disposizioni comuni***; chiede che la Commissione trasmetta al Parlamento il testo integrale di qualsiasi richiesta di trasferimento, affinché il controllo democratico possa precedere e non seguire la decisione della Commissione; ***ricorda che, durante l'adozione del pacchetto rivisto sulla politica di coesione, la Commissione si è assunta l'impegno di garantire che i nuovi meccanismi di flessibilità non possano essere utilizzati per eludere le misure adottate a norma del regolamento sulla condizionalità o del regolamento recante disposizioni comuni; invita la Commissione e gli Stati membri a rispettare pienamente tale impegno nella pratica, in modo da preservare l'effetto deterrente e l'integrità del quadro di condizionalità dello Stato di diritto; sottolinea che tali trasferimenti dovrebbero essere considerati inammissibili dal punto di vista giuridico; invita la Commissione ad assicurare l'esistenza di garanzie giuridiche a tal fine, anche nel quadro del QFP 2028-2034;***

Emendamento 43

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*

	23 bis. si compiace della proposta della Commissione di rafforzare il legame tra le raccomandazioni della relazione sullo Stato di diritto e il sostegno finanziario nell'ambito del QFP 2028-2034 e di generalizzare, per quanto concerne lo Stato di diritto, l'approccio "riforma in cambio di fondi" elaborato nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza post-COVID-19 nei piani di partenariato nazionali e regionali; sottolinea che la valutazione delle condizioni e dei parametri di riferimento relativi allo Stato di diritto nell'ambito del QFP 2028-2034 deve basarsi su competenze specializzate imparziali e non su accordi politici, e che tale obiettivo deve essere garantito e salvaguardato nella procedura applicata per realizzare tale valutazione e per trarre conclusioni adeguate dai suoi risultati; osserva, in tale contesto, che le decisioni indirizzate agli Stati membri sulla conformità ai principi dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali dovrebbero essere adottate dalla Commissione, in quanto custode dei trattati, e non dal Consiglio, il quale potrebbe essere reticente ad adottare misure che avrebbero un effetto negativo sugli Stati membri; segnala che la procedura dell'atto delegato consente un'azione rapida da parte della Commissione, garantendo nel contempo il controllo politico da parte del Parlamento e del Consiglio;

Emendamento 44

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
25. ribadisce che il Parlamento svolge con la massima serietà il suo ruolo di controllo per quanto riguarda l'attuazione del regolamento sulla condizionalità; prende atto che la Commissione ha rispettato il suo obbligo giuridico di	25. ribadisce che il Parlamento svolge con la massima serietà il suo ruolo di controllo per quanto riguarda l'attuazione del regolamento sulla condizionalità ***e ricorda che, a norma dell'articolo 8 del regolamento, la Commissione informa***

informare immediatamente il Parlamento in merito a qualsiasi misura proposta, adottata o revocata; si rammarica che la Commissione abbia fornito solamente le informazioni minime indispensabili, senza includere dettagli chiave, e che, nonostante le richieste del Parlamento, non abbia trasmesso la documentazione completa; sottolinea che una condivisione tempestiva, completa e proattiva delle informazioni è essenziale affinché il Parlamento possa esercitare efficacemente le sue funzioni di bilancio e di controllo;	***immediatamente il Parlamento di qualsiasi misura proposta, adottata o revocata a norma degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento***; prende atto che la Commissione ha rispettato il suo obbligo giuridico di informare immediatamente il Parlamento in merito a qualsiasi misura proposta, adottata o revocata; si rammarica che la Commissione abbia fornito solamente le informazioni minime indispensabili, senza includere dettagli chiave, e che, nonostante le richieste del Parlamento, non abbia trasmesso la documentazione completa; sottolinea che una condivisione tempestiva, completa e proattiva delle informazioni è essenziale affinché il Parlamento possa esercitare efficacemente le sue funzioni di bilancio e di controllo;

Emendamento 45

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
27. esorta la Commissione a concordare un canale di comunicazione sicuro per garantire l'accesso degli organi competenti del Parlamento a tali informazioni, salvaguardando al contempo la loro riservatezza;	***soppresso***

Emendamento 46

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	28 bis. ritiene, più in generale, che occorra rafforzare il dialogo e la cooperazione interistituzionali a livello di UE in merito allo Stato di diritto; deplora che la Commissione e il Consiglio abbiano finora respinto la proposta del Parlamento di concludere un accordo

	interistituzionale sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali; ribadisce la propria disponibilità a riprendere i colloqui su tale accordo;

Emendamento 47

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	28 ter. ricorda che, conformemente all'articolo 9 del regolamento sulla condizionalità, la Commissione riferisce entro il 12 gennaio 2024 al Parlamento e al Consiglio in merito all'applicazione del regolamento, in particolare relativamente all'efficacia delle misure adottate; osserva che la Commissione ha debitamente svolto tale esercizio di presentazione delle relazioni; esorta la Commissione, dato che il regolamento è destinato ad applicarsi senza limiti di tempo, a presentare ogni anno una relazione di questo tipo;

Emendamento 48

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
29. ricorda le disposizioni specifiche del regolamento sulla condizionalità e degli orientamenti del 2022 che obbligano l'UE a proteggere i legittimi interessi dei destinatari finali e dei beneficiari dalle conseguenze finanziarie delle sanzioni imposte ai loro governi; ricorda, in particolare, l'obbligo degli Stati membri soggetti a misure a norma di tale regolamento di continuare a onorare tutti gli impegni nei confronti dei destinatari finali e dei beneficiari;	29. ricorda le disposizioni specifiche del regolamento sulla condizionalità e degli orientamenti del 2022 che obbligano l'UE a proteggere i legittimi interessi dei destinatari finali e dei beneficiari dalle conseguenze finanziarie delle sanzioni imposte ai loro governi; ***esprime preoccupazione per il fatto che la sospensione dei fondi dell'UE potrebbe essere utilizzata impropriamente come arma politica contro la società civile e le autorità locali;*** ricorda, in particolare, l'obbligo degli Stati membri soggetti a misure a norma di tale regolamento di

continuare a onorare tutti gli impegni nei confronti dei destinatari finali e dei beneficiari;

Emendamento 49

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
30. si rammarica che, nella pratica, le garanzie previste rimangano ampiamente teoriche, in quanto le procedure per i pagamenti diretti o la riassegnazione dei fondi sono molto complesse e la comunicazione con i destinatari finali e i beneficiari è sporadica; prende atto che sono necessari maggiori sforzi al livello dell'UE per migliorare la protezione dei legittimi interessi dei destinatari finali e dei beneficiari e garantire il loro accesso ai finanziamenti dell'UE;	30. si rammarica che, nella pratica, le garanzie previste rimangano ampiamente teoriche, in quanto le procedure per i pagamenti diretti o la riassegnazione dei fondi sono molto complesse e la comunicazione con i destinatari finali e i beneficiari è sporadica; ***accoglie con favore l'intenzione dichiarata dalla Commissione nella sua proposta per il QFP 2028-2034 di rafforzare la protezione dei destinatari finali e dei beneficiari; evidenzia, tuttavia, che tale impegno deve tradursi in garanzie efficaci nella pratica e sottolinea che, date le carenze osservate nel quadro attuale, sarà necessario definire meccanismi chiari e concreti per garantire che i beneficiari siano realmente protetti; esprime preoccupazione per il fatto che la struttura proposta per il QFP 2028-2034 potrebbe rendere ancora più difficile proteggere i destinatari finali e i beneficiari, in quanto conferirebbe ai governi degli Stati membri un maggiore controllo sulla gestione dei fondi dell'UE;*** prende atto che sono necessari maggiori sforzi al livello dell'UE per migliorare la protezione dei legittimi interessi dei destinatari finali e dei beneficiari e garantire il loro accesso ai finanziamenti dell'UE; ***prende atto dell'articolo 15, paragrafo 4, del progetto di regolamento sul Fondo NRP e sottolinea che dovrebbe essere previsto l'obbligo di rendere disponibili gli stanziamenti corrispondenti ai disimpegni nell'ambito del regime di condizionalità affinché possano essere utilizzati nell'ambito di altri strumenti o***

	programmi dell'UE attuati in regime di gestione diretta o indiretta, in particolare quelli che contribuiscono a sostenere la democrazia, la società civile, i valori dell'UE o la lotta alla corruzione in Europa, e almeno in parte nello Stato membro in cui sono avvenute le violazioni dello Stato di diritto;

Emendamento 50

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
31. constata con preoccupazione che, in alcuni Stati membri, strutture oligarchiche cleptocratiche stanno sistematicamente rilevando settori di importanza strategica, come i settori bancario, del commercio al dettaglio, alimentare, farmaceutico, edile e tecnologico, il che può comportare rischi per la protezione del bilancio dell'UE, ad esempio quando tali strutture chiedono fondi dell'UE; sottolinea l'importanza di garantire a tutti i richiedenti pari opportunità di accesso sia ai finanziamenti dell'UE sia a meccanismi di denuncia imparziali ed efficaci;	31. constata con preoccupazione che, in alcuni Stati membri, strutture oligarchiche cleptocratiche stanno sistematicamente rilevando settori di importanza strategica, come i settori bancario, del commercio al dettaglio, alimentare, farmaceutico, edile e tecnologico, il che può comportare rischi per la protezione del bilancio dell'UE, ad esempio quando tali strutture chiedono fondi dell'UE; sottolinea l'importanza di garantire a tutti i richiedenti pari opportunità di accesso sia ai finanziamenti dell'UE sia a meccanismi di denuncia imparziali ed efficaci; ***esorta la Commissione a effettuare audit sistematici della distribuzione dei fondi dell'UE per prevenire conflitti di interessi, strumentalizzazione politica o opacità nell'assegnazione dei fondi a livello nazionale;***

Emendamento 51

Proposta di risoluzione
Paragrafo 32

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
32. ritiene***, sulla base dell'esperienza finora limitata, che il regime di condizionalità sia uno*** strumento ***efficace*** per proteggere gli interessi finanziari	32. ritiene ***che sia troppo presto per pronunciarsi in maniera definitiva sull'efficacia di questo*** strumento per proteggere gli interessi finanziari dell'UE

dell'UE dai rischi derivanti da violazioni dello Stato di diritto; chiede ***pertanto*** che il regime continui ad essere applicato all'intero bilancio dell'UE, compresi gli strumenti basati sulle prestazioni, affinché nessuna linea di spesa dell'UE sfugga a un efficace controllo dello Stato di diritto; esorta la Commissione a garantire che il regolamento sulla condizionalità sia applicato in modo coerente al bilancio dell'UE, indipendentemente dal suo modello di finanziamento;	dai rischi derivanti da violazioni dello Stato di diritto ***e sottolinea che, al pari di qualsiasi altro strumento, esso rimane suscettibile di miglioramento***; chiede ***tuttavia*** che il regime continui ad essere applicato all'intero bilancio dell'UE, compresi gli strumenti basati sulle prestazioni, affinché nessuna linea di spesa dell'UE sfugga a un efficace controllo dello Stato di diritto; esorta la Commissione a garantire che il regolamento sulla condizionalità sia applicato in modo coerente al bilancio dell'UE, indipendentemente dal suo modello di finanziamento;

Emendamento 52

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
34. invita la Commissione a rivedere con urgenza gli orientamenti del 2022 al fine di: affrontare in modo più diretto il rischio di deviazione o di riassegnazione dei fondi; pubblicare una metodologia per fasi che illustri le modalità di calcolo della proporzionalità; definire un "legame sufficientemente diretto" tra una violazione dello Stato di diritto e un rischio per il bilancio; esigere legami più chiari tra le violazioni e le misure adottate, in particolare mediante norme più precise relative a tali violazioni; e fornire soluzioni chiare e misure pratiche in caso di inversioni;	34. invita la Commissione a rivedere con urgenza gli orientamenti del 2022 al fine di: affrontare in modo più diretto il rischio di deviazione o di riassegnazione dei fondi; pubblicare una metodologia per fasi che illustri le modalità ***di stima o*** di calcolo della proporzionalità***, nonché dell'efficacia delle misure correttive***; definire un "legame sufficientemente diretto" tra una violazione dello Stato di diritto e un rischio per il bilancio***, inclusi esempi pratici***; esigere legami più chiari tra le violazioni e le misure adottate, in particolare mediante norme più precise relative a tali violazioni ***e chiarimenti in merito ai requisiti di un monitoraggio proattivo***; e fornire soluzioni chiare e misure pratiche in caso di inversioni;

Emendamento 53

Proposta di risoluzione
Paragrafo 35

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
35. invita la Commissione, in tale contesto, a rivedere la sua interpretazione del regolamento sulla condizionalità quale strumento di ultima istanza e a utilizzarlo in modo più proattivo, inclusa l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4, pur nel rispetto del principio di proporzionalità;	35. invita la Commissione, in tale contesto, ***ad approfondire la sua valutazione del valore aggiunto e dei limiti dei diversi strumenti di condizionalità del bilancio,*** a rivedere la sua interpretazione del regolamento sulla condizionalità quale strumento di ultima istanza e a utilizzarlo in modo più proattivo, inclusa l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4, pur nel rispetto del principio di proporzionalità;

Emendamento 54

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
36. chiede che la Commissione, nella sua valutazione della proporzionalità, prenda sistematicamente in considerazione le conseguenze per i beneficiari finali, in particolare per quelli più piccoli, quali, tra l'altro, le università, le piccole e medie imprese e le organizzazioni della società civile, e tenga conto di tale analisi nel fascicolo che trasmette al Parlamento a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla condizionalità;	36. chiede che la Commissione, nella sua valutazione della proporzionalità, prenda sistematicamente in considerazione le conseguenze per i beneficiari finali, in particolare per quelli più piccoli, quali, tra l'altro, le università, le piccole e medie imprese e le organizzazioni della società civile, e tenga conto di tale analisi nel fascicolo che trasmette al Parlamento a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla condizionalità***, garantendo nel contempo che le modifiche richieste siano effettivamente attuate nella realtà per tutti questi attori e non solo in modo teorico***;

Emendamento 55

Proposta di risoluzione
Paragrafo 37

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
37. invita la Commissione a riesaminare il modo in cui può adempiere efficacemente al suo obbligo di salvaguardare i legittimi interessi finanziari dei destinatari finali e dei beneficiari, in	37. invita la Commissione a riesaminare il modo in cui può adempiere efficacemente al suo obbligo di salvaguardare i legittimi interessi finanziari dei destinatari finali e dei beneficiari, in

particolare di quelli che subiscono le conseguenze di carenze dello Stato di diritto, anche applicando le pertinenti disposizioni del regolamento sulla condizionalità per quanto riguarda gli obblighi di pagamento degli Stati membri; sottolinea che qualsiasi misura adottata per garantire che i legittimi destinatari finali e i beneficiari possano continuare ad accedere ai finanziamenti dell'UE non dovrebbe indebolire l'applicazione del regolamento sulla condizionalità; si attende di essere pienamente coinvolto in tale processo;	particolare di quelli che subiscono le conseguenze di carenze dello Stato di diritto, anche applicando le pertinenti disposizioni del regolamento sulla condizionalità per quanto riguarda gli obblighi di pagamento degli Stati membri; ***invita la Commissione a trovare il modo di assoggettare i fondi interessati al regime di gestione diretta o di renderli disponibili nell'ambito di altri strumenti o programmi dell'UE attuati in regime di gestione diretta o indiretta, garantendo in ogni caso che le amministrazioni locali, le organizzazioni della società civile e le piccole e medie imprese non subiscano le conseguenze delle sospensioni dei finanziamenti causate dalle azioni dei rispettivi governi nazionali, e, qualora concluda che tale opzione non è fattibile, a spiegare chiaramente i motivi di tale conclusione;*** sottolinea che qualsiasi misura adottata per garantire che i legittimi destinatari finali e i beneficiari possano continuare ad accedere ai finanziamenti dell'UE non dovrebbe indebolire l'applicazione del regolamento sulla condizionalità; si attende di essere pienamente coinvolto in tale processo;

Emendamento 56

Proposta di risoluzione
Paragrafo 38

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
38. invita la Commissione a effettuare sistematicamente riferimenti incrociati tra le procedure di infrazione e le misure adottate a norma dell'articolo 6 del regolamento finanziario ***e le verifiche della condizionalità in sospeso***, in modo che gli Stati membri non possano sfruttare le procedure a compartimenti stagni e che gli interessi finanziari dell'UE siano tutelati indipendentemente dallo strumento giuridico utilizzato;	38. invita la Commissione a effettuare sistematicamente riferimenti incrociati tra le procedure di infrazione e le misure adottate a norma dell'articolo 6 del regolamento finanziario ***e del regolamento sulla condizionalità, del regolamento sulle disposizioni comuni, del regolamento RRF e del futuro regime di condizionalità del QFP 2028-2034, nonché di qualsiasi altro strumento pertinente***, in modo che gli Stati membri non possano sfruttare le procedure a compartimenti stagni e che gli interessi finanziari dell'UE siano tutelati

	indipendentemente dallo strumento giuridico utilizzato;

Emendamento 57

Proposta di risoluzione
Paragrafo 39

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
39. ritiene che le azioni correttive dovrebbero essere accompagnate da garanzie per prevenire, se del caso, il verificarsi di situazioni analoghe in futuro;	39. ritiene che le azioni correttive dovrebbero essere accompagnate da garanzie per prevenire, se del caso, il verificarsi di situazioni analoghe ***o ulteriori arretramenti in termini di Stato di diritto*** in futuro;

Emendamento 58

Proposta di risoluzione
Paragrafo 40

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
40. si attende che la Commissione adotti misure concrete per rafforzare i legami tra le raccomandazioni formulate nelle sue relazioni annuali sullo Stato di diritto e il sostegno finanziario a titolo del bilancio dell'UE, come indicato nelle lettere di incarico del 2024 dei commissari responsabili per il bilancio e lo Stato di diritto; invita la Commissione a tradurre le raccomandazioni specifiche per paese contenute nelle sue relazioni annuali sullo Stato di diritto in traguardi concreti che gli Stati membri devono sistematicamente conseguire e che, se del caso, fungono da prove per giustificare l'attivazione del regolamento sulla condizionalità;	40. si attende che la Commissione adotti misure concrete per rafforzare i legami tra le raccomandazioni formulate nelle sue relazioni annuali sullo Stato di diritto e il sostegno finanziario a titolo del bilancio dell'UE, come indicato nelle lettere di incarico del 2024 dei commissari responsabili per il bilancio e lo Stato di diritto; invita la Commissione a tradurre le raccomandazioni specifiche per paese contenute nelle sue relazioni annuali sullo Stato di diritto in traguardi concreti che gli Stati membri devono sistematicamente conseguire e che, se del caso, fungono da prove per giustificare l'attivazione del regolamento sulla condizionalità ***e di altri strumenti***; ***sottolinea che tali traguardi dovrebbero essere accompagnati da scadenze chiare e chiede lo sviluppo di indicatori corrispondenti***;

Emendamento 59

Proposta di risoluzione
Paragrafo 41

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
41. sottolinea che la relazione annuale sullo Stato di diritto è attualmente strutturata intorno a quattro pilastri, vale a dire: il sistema giudiziario, il quadro per la lotta alla corruzione, il pluralismo dei media e altre questioni istituzionali relative al bilanciamento dei poteri; ***prende atto*** che la relazione sullo Stato di diritto 2025 ha incluso una dimensione relativa al mercato unico per affrontare le questioni riguardanti lo Stato di diritto che interessano le imprese e i lavoratori; sottolinea che un sistema giudiziario funzionante, un solido quadro anticorruzione, il pluralismo dei media***,*** un adeguato sistema di bilanciamento dei poteri ***e*** un mercato unico funzionante ***sono intrinsecamente legati allo Stato di diritto***;	41. sottolinea che la relazione annuale sullo Stato di diritto è attualmente strutturata intorno a quattro pilastri, vale a dire: il sistema giudiziario, il quadro per la lotta alla corruzione, il pluralismo dei media e altre questioni istituzionali relative al bilanciamento dei poteri; ***si compiace*** che la relazione sullo Stato di diritto 2025 abbia incluso una dimensione relativa al mercato unico per affrontare le questioni riguardanti lo Stato di diritto che interessano le imprese e i lavoratori; sottolinea che un sistema giudiziario funzionante, un solido quadro anticorruzione, il pluralismo dei media ***e*** un adeguato sistema di bilanciamento dei poteri ***sono tutti prerequisiti di*** un mercato unico funzionante***; sottolinea che tali pilastri sono integrati da sottopilastri che dovrebbero essere ulteriormente sviluppati, ove necessario***;

Emendamento 60

Proposta di risoluzione
Paragrafo 41 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	41 bis. sottolinea che la relazione sullo Stato di diritto e, in particolare, le sue raccomandazioni dovrebbero essere concepite in modo tale da essere pienamente operative e direttamente utilizzabili per determinare se sia giustificata l'attivazione del regolamento sulla condizionalità; invita inoltre la Commissione a specificare la soglia a partire dalla quale le carenze identificate nella relazione e nelle raccomandazioni corrispondenti sono considerate sufficientemente gravi da giustificare il ricorso a uno strumento finanziario quale il regolamento sulla condizionalità;

Emendamento 61

Proposta di risoluzione
Paragrafo 42

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
42. osserva che le violazioni sistematiche dello Stato di diritto, individuate nell'ambito dei pilastri della relazione annuale sullo Stato di diritto, che hanno un legame sufficientemente diretto con la protezione del bilancio dell'UE, dovrebbero portare all'attivazione del meccanismo di condizionalità, in particolare in casi quali la violazione, la manipolazione o il favoritismo nei bandi di gara e nelle domande che riguardano finanziamenti dell'UE, nonché le vessazioni amministrative che violano la parità di trattamento degli enti locali e regionali, delle imprese o di altri destinatari finali e beneficiari, nonché il loro accesso ai fondi dell'UE;	42. osserva che le violazioni sistematiche dello Stato di diritto, individuate nell'ambito dei pilastri della relazione annuale sullo Stato di diritto, che hanno un legame sufficientemente diretto con la protezione del bilancio dell'UE, dovrebbero portare all'attivazione del meccanismo di condizionalità, in particolare in casi quali ***le violazioni sistematiche dell'indipendenza della magistratura, un quadro anticorruzione inefficace, compreso il controllo politico dei servizi di un procuratore generale o di istituzioni superiori di controllo, la mancata esecuzione delle sentenze o*** la violazione, la manipolazione o il favoritismo nei bandi di gara e nelle domande che riguardano finanziamenti dell'UE, nonché le vessazioni amministrative che violano la parità di trattamento degli enti locali e regionali, delle imprese o di altri destinatari finali e beneficiari, nonché il loro accesso ai fondi dell'UE;

Emendamento 62

Proposta di risoluzione
Paragrafo 44

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
44. sottolinea la necessità di salvaguardare le prerogative di controllo del Parlamento conferendogli il potere di monitorare la coerenza nell'applicazione e nella mancata applicazione del regime di condizionalità, impedendo in tal modo la strumentalizzazione politica o l'opacità; invita la Commissione a trasmettere al	44. sottolinea la necessità di salvaguardare le prerogative di controllo del Parlamento conferendogli il potere di monitorare la coerenza nell'applicazione e nella mancata applicazione del regime di condizionalità ***nell'ambito degli strumenti attuali e futuri***, impedendo in tal modo la strumentalizzazione politica o l'opacità;

Parlamento un inventario annuale consolidato di tutte le decisioni relative alla condizionalità riguardo alle varie linee di bilancio nel contesto della procedura di bilancio annuale;	invita la Commissione a trasmettere al Parlamento un inventario annuale consolidato di tutte le decisioni relative alla condizionalità riguardo alle varie linee di bilancio nel contesto della procedura di bilancio annuale;

Emendamento 63

Proposta di risoluzione
Paragrafo 45 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	45 bis. esorta la Commissione a concordare un canale di comunicazione sicuro con gli organi competenti del Parlamento al fine di garantire il pieno accesso alla documentazione, compreso il testo integrale delle notifiche scritte e gli scambi tra i servizi della Commissione e lo Stato membro in questione, in modo tempestivo, completo e proattivo, salvaguardandone nel contempo la riservatezza;

Emendamento 64

Proposta di risoluzione
Paragrafo 46

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
46. invita il Consiglio a mantenere il processo basato sui fatti e obiettivo e ad attenersi il più possibile alle proposte della Commissione; esorta inoltre il Consiglio a non trasformare il processo che porta all'adozione di misure in ***uno strumento di negoziazione***;	46. invita il Consiglio a mantenere il processo basato sui fatti e obiettivo e ad attenersi il più possibile alle proposte della Commissione ***e a fornire una giustificazione adeguata qualora si discosti da esse***; esorta inoltre il Consiglio a non trasformare il processo che porta all'adozione di misure in ***un esercizio di conclusione di accordi politici, che permetterebbe a uno Stato membro soggetto a tale processo di porre il veto su decisioni urgenti che richiedono l'unanimità in seno al Consiglio europeo; ritiene che il regolamento in vigore dovrebbe consentire di adottare in modo***

	semplificato nuove misure di protezione del bilancio dell'UE nell'ambito della stessa procedura qualora la situazione che ha portato all'adozione delle misure non sia stata risolta o si sia deteriorata, garantendo nel contempo che continuino ad applicarsi gli stessi criteri e le stesse garanzie sostanziali;

Emendamento 65

Proposta di risoluzione
Paragrafo 47

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
47. chiede alla Commissione di creare un portale interattivo che consenta ai cittadini, ai destinatari finali e ai beneficiari e agli operatori economici di seguire l'intero ciclo di vita dei casi di condizionalità, dalla notifica all'eventuale revoca delle misure, al fine di migliorare la trasparenza e di prevenire la disinformazione; invita, a tale riguardo, la Commissione a pubblicare schede informative che contengano tutte le future azioni a norma del regolamento sulla condizionalità, indicando il tipo e la valutazione delle violazioni, l'impatto sul bilancio dell'UE e, se del caso, la proporzionalità delle misure proposte; invita la Commissione a garantire che le informazioni pertinenti siano trasmesse ai destinatari finali e ai beneficiari interessati e al pubblico in generale;	47. chiede alla Commissione di creare un portale interattivo che consenta ai cittadini***, alle organizzazioni della società civile e*** ai destinatari finali e ai beneficiari e agli operatori economici di seguire l'intero ciclo di vita dei casi di condizionalità, dalla notifica all'eventuale revoca delle misure, al fine di migliorare la trasparenza e di prevenire la disinformazione; invita, a tale riguardo, la Commissione a pubblicare schede informative che contengano tutte le future azioni a norma del regolamento sulla condizionalità, indicando il tipo e la valutazione delle violazioni, l'impatto sul bilancio dell'UE e, se del caso, la proporzionalità delle misure proposte; invita la Commissione a garantire che le informazioni pertinenti siano trasmesse ai destinatari finali e ai beneficiari interessati e al pubblico in generale;

Emendamento 66

Proposta di risoluzione
Paragrafo 49

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
49. invita la Commissione a rafforzare la sua capacità investigativa istituendo un elenco permanente di esperti specializzati	49. ***ritiene che la Commissione non abbia ancora pienamente sviluppato la capacità amministrativa necessaria per***

in grado di valutare le complesse violazioni dello Stato di diritto, garantendo in tal modo decisioni più rapide e tecnicamente solide, e a sviluppare un sistema informatico che consenta di individuare modelli o analogie nelle segnalazioni ricevute;	***l'attuazione del regolamento; sottolinea che le istituzioni dell'UE devono garantire che la Commissione disponga dei mezzi adeguati per applicarlo efficacemente;*** invita la Commissione***, su tale base, a destinare risorse umane sufficienti all'applicazione del regolamento e*** a rafforzare la sua capacità investigativa istituendo un elenco permanente di esperti specializzati in grado di valutare le complesse violazioni dello Stato di diritto, garantendo in tal modo decisioni più rapide e tecnicamente solide, e a sviluppare un sistema informatico che consenta di individuare modelli o analogie nelle segnalazioni ricevute; ***sottolinea la necessità di una cooperazione stretta e strutturata tra le direzioni generali competenti della Commissione, in particolare la direzione generale del Bilancio e la direzione generale della Giustizia e dei consumatori, al fine di garantire la coerenza e la complementarità nell'applicazione del regolamento;***

Emendamento 67

Proposta di risoluzione
Paragrafo 51 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	51 bis. ribadisce la sua proposta di istituire un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, sulla base della proposta del Parlamento del 2020; sottolinea che tale meccanismo dovrebbe essere disciplinato da un accordo interistituzionale tra il Parlamento, la Commissione e il Consiglio, che consista in un ciclo di monitoraggio annuale dei valori dell'Unione in relazione a tutti gli aspetti di cui all'articolo 2 TUE e che si applichi in maniera uguale, obiettiva ed equa a tutti gli Stati membri e ai paesi candidati all'adesione all'UE, con il sostegno di un gruppo di esperti

indipendenti incaricato di elaborare raccomandazioni e di collegarle a strumenti di bilancio e ad altri strumenti di esecuzione, rafforzando altresì il controllo del Parlamento; sottolinea che, sebbene il pacchetto di strumenti per lo Stato di diritto a disposizione dell'UE sia stato notevolmente ampliato, la sua efficacia dipende dall'applicazione coerente e uniforme in tutte le istituzioni dell'Unione; evidenzia la necessità di istituire nel frattempo un semestre europeo per lo Stato di diritto, caratterizzato da una struttura chiara con traguardi fissi e contributi attivi da parte di tutte le istituzioni dell'UE; sottolinea che, pur essendo inizialmente incentrato sullo Stato di diritto, tale semestre europeo per lo Stato di diritto dovrebbe essere concepito in modo da poter essere progressivamente esteso a tutti i valori sanciti dall'articolo 2 TUE, garantendo un approccio globale e coerente alla protezione dei valori dell'UE; sottolinea che tale ciclo annuale deve basarsi su indicatori solidi e oggettivi e chiarire che le violazioni dello Stato di diritto non sono mai trascurabili e che qualsiasi constatazione preoccupante dovrebbe comportare conseguenze reali, analogamente al meccanismo del semestre europeo applicato nel settore delle finanze pubbliche;

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il relatore per parere dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, di non aver incluso nel suo parere alcun contributo di rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[1], o di rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, da enumerare nel presente allegato in virtù dell'allegato I, articolo 8, del regolamento.

[1] Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).

INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione	5.11.2025
Esito della votazione finale	+ : 52 - : 21 0 : 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Abir Al-Sahlani, Giuseppe Antoci, Jaume Asens Llodrà, Malik Azmani, Pernando Barrena Arza, Nicolas Bay, Ioan-Rareş Bogdan, Krzysztof Brejza, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Jaroslav Bžoch, Mélissa Camara, Susanna Ceccardi, Caterina Chinnici, Alessandro Ciriani, Paulo Cunha, Lena Düpont, Marieke Ehlers, Estrella Galán, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Evin Incir, Paolo Inselvini, Marina Kaljurand, Mariusz Kamiński, Assita Kanko, Fabienne Keller, Mary Khan, Moritz Körner, András László, Murielle Laurent, Fabrice Leggeri, Jeroen Lenaers, Erik Marquardt, Michael McNamara, Ana Catarina Mendes, Verena Mertens, Nadine Morano, Matjaž Nemec, Ana Miguel Pedro, Emil Radev, Ilaria Salis, Birgit Sippel, Petra Steger, Cecilia Strada, Tineke Strik, Tomas Tobé, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Kristian Vigenin, Charlie Weimers, Sophie Wilmès, Alessandro Zan, Javier Zarzalejos
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Anja Arndt, Konstantinos Arvanitis, David Casa, Kinga Gál, Geadis Geadi, Nikola Minchev, Dolors Montserrat, Javier Moreno Sánchez, Leoluca Orlando, Maria Walsh, Maciej Wąsik
Deputati di cui all'art. 216, par. 7, del regolamento presenti al momento della votazione finale	Isabel Benjumea Benjumea, Robert Biedroń, Henrik Dahl, Elisabetta Gualmini, Martine Kemp, Stefan Köhler, Judita Laššáková, Miriam Lexmann, André Rodrigues, Marjan Šarec

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

52	+
PPE	Benjumea Benjumea Isabel, Bogdan Ioan-Rares, Brejza Krzysztof, Casa David, Chinnici Caterina, Cunha Paulo, Dahl Henrik, Düpont Lena, Kemp Martine, Köhler Stefan, Lenaers Jeroen, Mertens Verena, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Pedro Ana Miguel, Radev Emil, Tobé Tomas, Walsh Maria, Zarzalejos Javier
Renew	Al-Sahlani Abir, Azmani Malik, García Hermida-Van Der Walle Raquel, Keller Fabienne, Körner Moritz, McNamara Michael, Minchev Nikola, Sarec Marjan, Wilmès Sophie
S&D	Biedron Robert, Gualmini Elisabetta, Incir Evin, Kaljurand Marina, Laurent Murielle, Mendes Ana Catarina, Moreno Sánchez Javier, Nemec Matjaz, Rodrigues André, Sippel Birgit, Strada Cecilia, Vigenin Kristian, Zan Alessandro
The Left	Antoci Giuseppe, Arvanitis Konstantinos, Barrena Arza Pernando, Galán Estrella, Salis Ilaria
Verts/ALE	Asens Llodrà Jaume, Bricmont Saskia, Camara Mélissa, Marquardt Erik, Orlando Leoluca, Strik Tineke

21	-
ECR	Bay Nicolas, Ciriani Alessandro, Geadi Geadis, Inselvini Paolo, Kaminski Mariusz, Kanko Assita, Wasik Maciej, Weimers Charlie
ESN	Arndt Anja, Khan Mary, Uhrík Milan
NI	Lassáková Judita
PfE	Buxadé Villalba Jorge, Bzoch Jaroslav, Ceccardi Susanna, Ehlers Marieke, Gál Kinga, László András, Leggeri Fabrice, Steger Petra, Vandendriessche Tom

1	0
PPE	Lexmann Miriam

Significato dei simboli utilizzati
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti